Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, di mantenere, per un periodo di un anno a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, i dazi minimi specifici in vigore il 2 marzo 1960 per il piombo greggio (voce della tariffa italiana n. 78.01 a) e lo zinco greggio (voce della tariffa italiana n. 79.01 a)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 226;

Visto il Protocollo n. XV concernente il piombo e lo zinco, allegato all'accordo del 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G, previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare il parere favorevole all'applicazione dell'articolo 226 del Trattato, a favore della produzione italiana di piombo e di zinco;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la lettera del 30 giugno 1960, con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, conformemente all'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia per la produzione italiana di piombo e di zinco;

Considerando che le miniere e le imprese italiane che producono i due metalli sono quasi tutte integrate; che l'estrazione del piombo e quella dello zinco sono economicamente e tecnicamente connesse e che, in tali condizioni, un raffronto tra i prezzi può essere effettuato soltanto in base ai valori medi ponderati dei due prodotti in causa;

Considerando che il prezzo medio ponderato al quale l'estrazione sarebbe redditizia per le miniere italiane è di 180 Lit il kg; che il prezzo medio ponderato sul mercato di Londra nei primi 10 mesi del 1960, è stato di 146 Lit il kg mentre in Italia il prezzo ponderato per il medesimo periodo è stato di 189 Lit il kg;

Considerando che i prezzi dei due metalli in causa sui mercati della Repubblica federale di Germania, dell'Unione economica belgo-lussemburghese e dei Paesi Bassi sono allineati su quelli del mercato di Londra;

Considerando che la lieve differenza di prezzo esistente per i due metalli in causa tra la Francia da un lato, e la Germania, l'Unione economica belgo-lussemburghese e i Paesi Bassi dall'altro, non giustifica una differenziazione nelle deroghe alle prescrizioni del Trattato, da accordarsi all'Italia per i due metalli in causa, tenuto conto delle minori spese di trasporto tra la Francia e l'Italia e del fatto che i produttori francesi sono in grado altresì di approvvigionarsi in minerale di piombo e di zinco ai prezzi del mercato mondiale;

Considerando che il prezzo medio ponderato italiano, calcolato in base al prezzo di Londra aumentato dei dazi doganali, delle spese di trasporto e altri oneri all'importazione, è appena superiore al livello minimo di redditività delle miniere italiane; che, per tal fatto, i dazi doganali minimi specifici in vigore nei confronti dei paesi terzi possono appena assicurare il livello di protezione necessario mentre i dazi ad valorem non sarebbero applicabili se non nel caso in cui il prezzo di Londra si portasse al livello di 260 Lit il kg;

Considerando che l'alto livello di redditività minima delle miniere italiane di piombo e di zinco è dovuto principalmente alle condizioni generali sfavorevoli sul piano geologico e, in alcuni casi, all'insufficienza tecnica degli impianti;

Considerando che la riduzione della protezione doganale prevista dall'articolo 14 del Trattato e dalla suindicata decisione di acceleramento del 12 maggio 1960, comporterebbe, in mancanza di misure appropriate, difficoltà gravi e suscettibili di protrarsi nel settore interessato;

Considerando inoltre che l'estrazione dei due metalli è essenzialmente localizzata in Sardegna e che serie difficoltà in tale settore provocherebbero una grave alterazione della situazione economica regionale dato il basso livello di sviluppo di tale regione;

Considerando che l'autorizzazione accordata all'Italia di mantenere i dazi specifici minimi in vigore il 2 marzo 1960 per il piombo e lo zinco costituisce una deroga alle norme del Trattato e alla suindicata decisione di acceleramento del 12 maggio 1960 e

che, conformemente all'articolo 226 del Trattato, una tale deroga non può essere autorizzata se non nei limiti e nei termini strettamente necessari per consentire all'Italia di riequilibrare la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune;

Considerando, infine, che il Governo italiano ha posto allo studio un programma di risanamento del settore, concernente l'ammodernamento dei procedimenti di estrazione del minerale, la razionalizzazione dei rapporti fra le miniere e le fonderie e una campagna di ricerche geologiche;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana, in conformità dell'articolo 226 del Trattato, è autorizzata a mantenere, per un periodo di un anno a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, i dazi specifici minimi in vigore il 2 marzo 1960 per il piombo greggio (voce della tariffa italiana n. 78.01 a) e lo zinco greggio (voce della tariffa italiana n. 79.01 a). Detta autorizzazione non deroga alle prescrizioni doganali del Trattato per quanto riguarda i dazi doganali ad valorem applicabili in Italia al piombo e allo zinco.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1961

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, di mantenere, per un periodo di un anno a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, l'attuale regime di approvvigionamento del mercato nazionale per gli zolfi di ogni specie, escluso lo zolfo sublimato, precipitato e colloidale (voce della tariffa italiana n. 25.03) e per lo zolfo sublimato, precipitato e colloidale (voce della tariffa italiana n. 28.02)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 226;

Visto il Protocollo n. III concernente lo zolfo, allegato all'Accordo del 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G, previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare il parere favorevole all'applicazione dell'articolo 226 del Trattato, a favore della produzione italiana dello zolfo;

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato;

Vista la lettera del 30 giugno 1960 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 226, l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia per la produzione italiana di zolfo;

Considerando che il prezzo medio dello zolfo italiano è di 47.500 Lit la tonnellata mentre il prezzo medio mondiale è di 18.200 Lit la tonnellata franco porto europeo;

Considerando che il prezzo dello zolfo negli altri Stati della Comunità Economica Europea si uniforma normalmente al livello del prezzo mondiale;

Considerando che l'alto livello del prezzo dello zolfo italiano è dovuto alle particolari condizioni